

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL'ARTICOLO 14, COMMA 2 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 – RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI¹

Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti in merito all'articolo 14, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005, nella parte in cui prevede il riscatto parziale della posizione individuale dell'iscritto in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Numerosi sono, infatti, i quesiti pervenuti alla Commissione circa la disciplina introdotta dalla norma di cui sopra, che presenta profili di rilevante novità rispetto alla normativa recata in precedenza dal decreto n. 124/1993.

In particolare, è stato chiesto di chiarire quali sono i presupposti per l'erogazione della predetta tipologia di riscatto, tenuto conto dell'ampiezza delle situazioni di cassa integrazione guadagni in astratto ipotizzabili, sia in termini di sospensione del rapporto di lavoro che di mera riduzione dell'orario, e della gravità delle altre situazioni che, al pari della cassa integrazione guadagni, danno titolo a beneficiare del riscatto parziale. Ciò, anche alla luce del generale sfavore, nell'ambito della previdenza complementare, verso il riscatto della posizione individuale, in quanto prestazione residuale ammessa in ipotesi particolari, differenziate anche sotto il profilo fiscale.

Al riguardo, al fine della ricostruzione del significato tecnico-giuridico da attribuire all'articolo 14, comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 252/2005, si reputa che debba tenersi in considerazione non solo la formulazione letterale della norma, ma anche la sua *ratio legis*, vale a dire il suo fondamento, scopo e funzione. Sotto entrambi i profili si può, infatti, ritenere che un fattore comune a tutte le ipotesi ivi contemplate (inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, procedura di mobilità e cassa integrazione guadagni) possa senz'altro essere il verificarsi della cessazione del rapporto di lavoro.

Oltre che in base al dato letterale, tale interpretazione sembra, infatti, corretta avuto riguardo ai criteri di razionalità del sistema della previdenza complementare e di logicità del predetto complesso normativo, atteso che trova in tal modo giustificazione la previsione, da parte del legislatore, di un medesimo meccanismo di tutela (riscatto parziale agevolato fiscalmente, ai sensi del successivo comma 4) per fattispecie potenzialmente alquanto variegata, le quali vengono in tal modo ricondotte a criteri omogenei.

Il riscatto di cui alla predetta norma è, quindi, ammissibile ogniqualvolta intervenga la cessazione del rapporto di lavoro e questa sia stata preceduta dall'assoggettamento del

¹ Documento approvato dalla Commissione il 28 novembre 2008.

lavoratore interessato ad una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della procedura medesima.

Considerata la *ratio* della norma e le fattispecie ivi considerate, è, inoltre, da ritenersi consentito il riscatto per la predetta causale anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini, per effetto della cassa integrazione guadagni, una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa. Tale situazione risulta, infatti, più connaturale al fenomeno stesso della cassa integrazione guadagni, che non presuppone né determina necessariamente una cessazione del rapporto di lavoro, come invece si verifica nelle altre ipotesi contemplate dalla norma (inoccupazione e mobilità). La sospensione totale dell'attività lavorativa deve, comunque, perdurare per un arco di tempo significativo che, per analogia con le altre ipotesi, si reputa debba essere non inferiore a 12 mesi, affinché tale situazione possa risultare commisurabile alle altre fattispecie contemplate dalla norma.

Relativamente a questa seconda fattispecie, si reputa inoltre ammissibile che le forme pensionistiche complementari diano corso, ad esito dell'istanza pervenuta, alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di 12 mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito *ex ante* il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo periodo risulti fissato in almeno 12 mesi.

Fermo restando che tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute ad adeguarsi agli Orientamenti in oggetto con riferimento ai riscatti di prossima erogazione, si richiama l'attenzione delle predette forme circa l'esigenza che venga fornita adeguata informativa agli iscritti che chiedano il riscatto a proposito del relativo trattamento fiscale, in ragione del regime impositivo applicabile ai montanti maturati tempo per tempo, in modo da assicurare che la scelta compiuta sia pienamente consapevole anche con riguardo a tale profilo.

In sintesi, pertanto, il riscatto per cassa integrazione guadagni di cui all'articolo 14, comma 2 lett. b) del decreto n. 252/2005 deve essere consentito, da parte di tutte le forme pensionistiche complementari, nei seguenti casi:

- in presenza di cessazione dell'attività lavorativa preceduta da cassa integrazione guadagni;
- laddove, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, vi sia cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi.